

N. 457

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti

(Parere ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 15 settembre 2017)



La Ministra
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XVII/D312/17

Roma, 15 settembre 2017

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 15 settembre 2017.

Anna Finocchiaro

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo, di attuazione della delega contenuta nell'art. 7 della Legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015), è volto all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea, ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, nonché dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali e per ogni tipologia di operazioni di esportazione di materiali proliferanti.

Il decreto in esame mira a rappresentare l'unica fonte normativa nazionale volta a porre la disciplina generale e di dettaglio in materia di regime di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Attualmente la normativa nazionale vigente in materia di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso è il D.Lgs. del 9 aprile 2003, n. 96, il quale ha recepito le disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE, che istituiva un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari. La disciplina normativa in materia si è arricchita a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 428 del 2009 del Consiglio, il quale ha inteso operare una rifusione della normativa presente in materia di regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. La normativa nazionale non ha mai provveduto a recepire le disposizioni contenute nel regolamento succitato, il quale ha successivamente subito delle modificazioni ad opera del Regolamento delegato (UE) 2015/2420 della Commissione Europea del 12 ottobre 2015. Quest'ultimo ha operato una sostituzione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428 del 2009, che stabilisce l'elenco comune dei prodotti a Duplice Uso.

L'art. 7 della legge n. 170 del 2016 alla lettera f) ha previsto quale criterio direttivo la previsione delle misure sanzionatorie, penali o amministrative, proporzionate e dissuasive, nell'ambito dei minimi di pena previsti dal D.lgs. 9 aprile 2003, n. 96. Al riguardo si è ritenuto di contenere il limite massimo edittale per le sanzioni penali previste dal provvedimento nel limite di 6 anni già recato dal precitato D.lgs. n. 96 del 2003, riferendo conseguentemente il criterio della legge di delegazione quale limite generale all'interno del quale enucleare i limiti edittali delle singole fattispecie incriminatrici.

Lo schema di decreto in esame opera, inoltre, una regolamentazione delle disposizioni contenute nel:

- 1) decreto legislativo del 12 gennaio 2007, n. 11- contenente le sanzioni volte a punire le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;

- 2) decreto 14 maggio 2009, n.64, che sancisce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg (CE) 423/2007, concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Il provvedimento si compone di 24 articoli.

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)



Tale articolo definisce l'ambito applicativo dello schema di decreto, adeguando l'ordinamento interno a quello dell'Unione europea ed a quello internazionale, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei seguenti regolamenti: regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e successive modifiche e integrazioni, regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 e successive modifiche; regolamenti (UE) del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il presente decreto si applica alle operazioni esportative che riguardano le seguenti categorie merceologiche:

- prodotti a duplice uso (listati e non listati, a seconda che siano/non siano riportati nell'apposito elenco, di cui all'All. 1 del Reg. (CE) 428/2009);
- merci soggette al regolamento antitortura;
- prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.

Tale ultima categoria è stata ricostruita secondo un criterio generale di appartenenza (i Paesi Terzi che sono destinatari di misure restrittive decise dalla UE, per tutto il periodo di efficacia della relativa fonte unionale) e non puntuale (i singoli Paesi Terzi, nel momento di adozione della fonte di diritto interno), al fine di evitare adeguamenti normativi alla legislazione nazionale ogni volta che vengono introdotte/modificate/rimosse misure restrittive UE verso un determinato Paese terzo, trattandosi peraltro di misure decise nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC).

Il comma 2, esclude dall'ambito di applicazione del presente decreto la disciplina concernente i materiali d'armamento (soggetti alla disciplina di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185) e quei prodotti a duplice uso appositamente sviluppati, anche in conseguenza di modifiche sostanziali per l'uso militare in quanto ascrivibili alla categoria dei materiali di armamento.

Art. 2. (Definizioni)

Tale articolo reca le definizioni utilizzate nell'ambito del provvedimento in esame, in conformità alle definizioni di cui al regolamento (CE) 428/2009, del regolamento (CE) n. 1236/2005 e del regolamento (UE) n.952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Si è ritenuto opportuno inserire tra le definizioni di cui al presente articolo la specifica definizione di "assistenza tecnica" che riproduce quella prevista dall'art. 1 lett. f) del regolamento antitortura per una più agevole ed immediata lettura del testo da parte degli operatori del settore, tanto più che tale nozione non viene menzionata tra le definizioni di cui al regolamento duplice uso.

Art. 3. (Controllo dello Stato)

Il comma 1 del presente articolo si basa sul principio secondo cui il libero scambio può essere condizionato dalla necessità da parte dello Stato di esercitare un controllo in materia di prodotti a duplice uso, merci soggette al regolamento antitortura e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali. Tale controllo è esercitato in conformità alle politiche e alle disposizioni dell'UE in materia, nonché ai principi che ispirano la politica estera del Paese, tutelando gli



interessi primari di sicurezza dello Stato e di contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata (le cui organizzazioni si appalesano sempre più come possibili utilizzatori di prodotti sensibili).

Il comma 1, parimenti, esplicita la necessità di conformare il controllo dello Stato alle disposizioni degli accordi e delle intese multilaterali in materia di contro proliferazione ed agli obblighi internazionali assunti dall'Italia, a fronte del fatto che i prodotti a duplice uso, merci soggette al regolamento antitortura e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali possono subire una distorsione d'uso.

Al comma 2 si specifica che nell'azione del controllo di cui al comma precedente possono rientrare anche prodotti duali non listati, qualora questi possano essere destinati, in tutto o in parte, ad un uso di cui all'art. 4 o all'art. 8 del Regolamento (CE) 428/2009, al fine di estendere il controllo stesso anche su beni non inseriti nelle liste di cui agli allegati tecnici del predetto regolamento. Tale estensione ha lo scopo di garantire il suddetto controllo anche su quei beni non listati che potrebbero rivelarsi sensibili e soggetti ad un impiego distorto, quali ad esempio armi di distruzione di massa (ib., art. 4), oppure dando luogo a violazioni relative ai diritti umani (ib., art. 8).

Il comma 3 esclude dal controllo dello Stato l'assistenza tecnica relativa a tecnologie o *software* di pubblico dominio o prestata a fini di ricerca scientifica di base, in quanto trattasi di attività di ricerca pura e non applicata (con la conseguente creazione di un bene duale) e di assistenza su tecnologie ampiamente conosciute e diffuse, le quali, pertanto, non possono condurre ad applicazioni speciali e potenzialmente sensibili.

Art. 4. (Autorità competente)

L'articolo 4 individua l'Autorità competente dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, compendiandone le relative competenze. Nel disciplinare tale Autorità, già prevista nel D. Lgs. 96/2003, si è tenuto conto delle modifiche apportate nel corso degli anni alla denominazione e all'assetto organizzativo del Ministero dello Sviluppo Economico.

Tale articolo tratta la funzione dell'Autorità competente sullo scambio di notizie ed informazioni con i Servizi di Informazione per la sicurezza di cui alla legge n. 124 del 2007 in materia di contro proliferazione. Tali notizie ed informazioni, di carattere strettamente riservato ed indispensabili alla gestione ed al controllo dei beni in questione, non possono essere divulgate presso gli esportatori nazionali.

Art. 5. (Comitato consultivo)

Il comma 1 del presente articolo prevede con apposite funzioni l'istituzione di un Comitato consultivo (la cui figura era già contemplata nel D. Lgs. 96/2003) che opera nell'ambito delle attività di esportazione, trasferimento, intermediazione e transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.



Nel testo in esame si è voluto mantenere la previsione già disciplinata al comma 2 dell'art. 11 del D. Lgs. 96/2003, che prevedeva un parere obbligatorio, ma non vincolante, rilasciato dal Comitato consultivo, mantenendo in capo all'Autorità competente il potere decisionale finale in materia di autorizzazioni individuali.

Il comma 2, inoltre, definisce un termine entro cui il Comitato deve esprimere il suddetto parere, al fine di garantire agli esportatori i tempi certi di risposta alle loro istanze. La previsione di un ulteriore periodo di 90 giorni conferito al Comitato per esprimere il parere è solitamente legato alla risoluzione dei casi più complessi.

Rispetto alla vigente disciplina di cui al D. Lgs. 96/2003, è stata introdotta una novità nella composizione del Comitato consultivo sulla base, non solo delle modifiche organizzative e funzionali che hanno interessato l'apparato amministrativo nel corso degli anni, ma anche riguardo alla necessità di ricondurre ad unità le funzioni di presidenza del Comitato medesimo (attribuita dal D.Lgs. 96/2003 al Ministero degli affari esteri) e dell'Autorità competente di cui all'art. 4 (assegnata nel vigente D.Lgs. 96/2003 all'attuale Ministero dello sviluppo economico). Rispetto al richiamato D.Lgs, il testo in esame assegna la presidenza del Comitato (composto da 9 membri in rappresentanza delle Amministrazioni coinvolte) al Direttore per la politica commerciale internazionale del Ministero dello sviluppo economico mentre le funzioni di Segretario, ad un funzionario dello stesso Ministero.

Al comma 4 vengono menzionati gli esperti tecnici (anch'essi presenti nel D. Lgs. 96/2003), i quali, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, continuano a svolgere una funzione di ausilio al Comitato Consultivo nei diversi ambiti afferenti ai regimi di controllo internazionali di beni duali (chimico-biologico, missilistico, nucleare e strategico). Gli esperti tecnici, ai quali non spettano gettoni di presenza né indennità o rimborsi spese, garantiscono un adeguato livello di competenza nel fornire il parere tecnico-scientifico concernente la natura, la costituzione e l'uso finale dei beni esaminati dal Comitato.

Al comma 5 e 6 vengono esplicitate le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato. Nel comma 7 sono indicate le modalità di funzionamento del Comitato che vengono regolamentate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 6. (Trasferimento in forma intangibile)

L'articolo in esame disciplina i cosiddetti "trasferimenti intangibili" di tecnologia, i quali ai tempi dell'entrata in vigore del D. Lgs. 96/2003 costituivano un'eccezione nel panorama delle esportazioni; nel corso degli anni essi hanno subito un'evoluzione ed oggi i supporti attraverso cui avvengono tali trasferimenti intangibili sono aumentati considerevolmente. Ciò ha comportato la necessità di aggiornare la legislazione vigente in materia di trasferimenti afferenti a tecnologie duali necessitanti un'autorizzazione ministeriale, mentre il comma 3 esclude la previa



autorizzazione per la mera pubblicizzazione a scopo commerciale dei prodotti di cui al comma 1 del presente articolo.

Al comma 2 vengono imposti alcuni mezzi di salvaguardia e tracciabilità a quei soggetti che intendono utilizzare l'accesso ai *server* e la condivisione delle informazioni come modalità di trasferimento intangibile di cui al comma 1 al fine di consentire all'Autorità competente adeguate verifiche.

Art. 7. (Transito)

Tale articolo si propone di inserire norme nazionali di dettaglio che vanno a completare la normativa in materia di transito contenuta nel Reg. (CE) 428/2009, mentre la disciplina vigente nazionale nulla dispone al riguardo.

Il presente articolo menziona i casi in cui il transito può essere vietato. Al verificarsi delle condizioni per cui un determinato transito può essere vietato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli blocca immediatamente il transito stesso, informandone immediatamente l'Autorità competente e le Amministrazioni maggiormente interessate e contattando il responsabile legale dell'operazione di transito, affinché fornisca ogni utile informazione al riguardo.

Il comma 2 prevede la possibilità di assoggettare il transito ad autorizzazione preventiva nel caso in cui l'Autorità competente necessiti di maggiori informazioni circa l'operazione in corso. Nelle more le spese di custodia dei beni oggetto del transito sono a carico del responsabile legale dell'operazione medesima.

Il comma 3 individua i soggetti che in ambito nazionale possono ricoprire il ruolo di responsabile legale dell'operazione di transito. L'individuazione di tale responsabile in un soggetto di diritto interno che presenti una qualche forma di collegamento con l'operazione in questione rende possibile l'adozione di un provvedimento di immediata esecuzione (comma 4, autorizzazione o diniego del transito), allorché sull'esportatore del Paese terzo di origine del transito non sarebbe invece possibile esercitare alcun potere.

Come per le esportazioni, anche le autorizzazioni alle operazioni di transito sono soggette ad apposita domanda rivolta all'Autorità competente dal soggetto individuato come responsabile del transito; all'esito dell'esame della relativa istanza da parte del Comitato consultivo, verrà emesso un provvedimento di autorizzazione o diniego all'operazione di transito. Qualora il transito sia già stato intrapreso, l'Autorità competente ne impedisce il proseguimento.

Art. 8. (Procedimento autorizzativo)

Tale articolo disciplina le diverse tipologie di autorizzazione a seconda delle categorie merceologiche menzionate nel decreto in esame (prodotti a duplice uso; merci soggette al regolamento antitortura; prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali), innovando,



dunque, rispetto al D. Lgs. 96/2003. Il necessario presupposto di ogni tipologia di procedimento adottato è costituito dal rilascio della relativa autorizzazione.

I commi 2 e 3 stabiliscono che per prestare servizi di intermediazione relativi a prodotti duali e merci soggette al regolamento antitortura nonché per l'esportazione di merci soggette al regolamento antitortura, prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali e relativa prestazione di assistenza tecnica, l'operatore deve richiedere il rilascio di un'autorizzazione specifica individuale.

Al comma 5 viene introdotto uno strumento innovativo rispetto alla disciplina in vigore, la cosiddetta "*Licenza Zero*", presente da tempo negli ordinamenti di altri Paesi UE, (la Germania è stato il primo Paese ad adottarla) e che comporta l'emanazione di una dichiarazione da parte dell'Autorità competente, su impulso dell'impresa interessata, che attesti la non soggezione di un determinato bene ad autorizzazione, il quale, pertanto, potrà essere liberamente esportato.

Il procedimento che si instaura a fronte di una domanda d'esportazione deve essere concluso dall'Autorità competente entro un termine ben preciso (180 giorni dal ricevimento dell'istanza) a garanzia dell'esportatore ed in coerenza con le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 e successive modifiche. Il riferimento al termine entro cui l'Autorità competente è tenuta a concludere il procedimento amministrativo avente ad oggetto una domanda d'esportazione mira a garantire l'esportatore, soddisfacendo il principio della certezza dei tempi di durata del procedimento, in armonia con le prescrizioni di cui alla Legge 241/1990, e successive modificazioni.

Il comma 7 contiene una disposizione innovativa relativa alla previsione di un parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza sulle autorizzazioni di cui al comma 1 lett. a) e b) (autorizzazione specifica individuale e autorizzazione globale individuale) che abbiano ad oggetto materiali o informazioni classificati escludendo nel contempo il rilascio di autorizzazione generale dell'Unione europea e di autorizzazione generale nazionale che rientrino in tale fattispecie.

Art. 9. (Clausola onnicomprensiva mirata "*catch all*")

Il comma 1 del presente articolo prevede l'istituto della clausola onnicomprensiva mirata, comunemente detta "*catch all*" che consente all'Autorità competente di assoggettare ad autorizzazione un'operazione esportativa *ex lege* libera, qualora si riceva notizia di un utilizzo finale sensibile e connesso alla proliferazione di armamenti in Paesi Terzi embargati o di armi di distruzione di massa. L'applicabilità di tale strumento, già presente nel D. Lgs. 96/2003, viene estesa, dal presente decreto, anche ai servizi d'intermediazione collegati a beni non listati.

Nel comma 1, inoltre, si è proceduto a trasporre il contenuto dell'articolo 8 del regolamento duplice uso a norma del quale l'Autorità competente può vietare o subordinare ad autorizzazione l'esportazione di prodotti duali non listati per motivi di sicurezza pubblica e di rispetto dei diritti dell'uomo.



La previsione della clausola “*catch all*” è uno degli esempi migliori di collaborazione stretta e veloce tra le principali Istituzioni coinvolte nell'applicazione dei controlli sulle esportazioni. L'Autorità competente, sulla base di evidenza *intelligence*, dà notizia dell'intendimento di bloccare un'operazione potenzialmente a rischio al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa, ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il comma 4 prevede, anche per tale tipologia di autorizzazione, un parere vincolante da parte del Dipartimento informazioni per la sicurezza laddove le autorizzazioni abbiano ad oggetto materiali o informazioni classificati.

Qualora una delle Istituzioni interessate formuli delle osservazioni in merito, entro 10 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, l'Autorità competente indice una riunione interministeriale *ad hoc* per la disamina della situazione, all'esito della quale, ove venga confermata la necessità di un'autorizzazione all'esportazione o alla fornitura di servizi d'intermediazione, ovvero se nessuna delle predette Istituzioni abbia formulato osservazioni (comma 5), l'Autorità stessa avverte immediatamente l'esportatore, il quale dovrà fornirle tutta la documentazione necessaria.

Il comma 7 prevede un obbligo a carico dell'esportatore o del prestatore di servizi d'intermediazione, qualora sia a conoscenza del fatto che l'esportando prodotto verrà usato, in tutto o in parte, per impieghi connessi alla proliferazione di armi militari in Paesi Terzi embargati o di armi di distruzione di massa. Tale obbligo riveste una funzione educativa per gli esportatori e gli intermediari, in un'ottica di necessaria cooperazione tra pubblico e privato.

Nei commi 8 e 9 del presente articolo vengono specificate le modalità e le procedure da seguire ai fini autorizzativi di cui ai precedenti commi. Ne consegue che una volta ricevuta idonea istanza che deve essere necessariamente una richiesta di autorizzazione specifica individuale ed effettuata una stima dell'attendibilità delle informazioni fornite da esportatori ed intermediari, l'Autorità competente la trasmette alle altre Istituzioni interessate (comma 7), ai fini del rafforzamento dei controlli globali.

Art. 10. (Autorizzazione specifica individuale)

Il presente articolo riprende, innovandola, la fattispecie di autorizzazione specifica individuale già disciplinata dall'art. 4 del D. Lgs. 96/2003 (commi 2, 4, 5, 8 e 9), anch'esso dedicato alla definizione dell'autorizzazione specifica individuale e dei relativi requisiti. L'elemento di novità è legato alle modifiche intervenute nel nuovo quadro unionale (ad esempio, inserimento nei punti c, e, g del comma 3 dei requisiti concernenti le merci soggetti al regolamento antitortura ed i controlli su eventuali embarghi UE nei confronti del Paese Terzo di destinazione finale).



I soggetti coinvolti da questa tipologia di autorizzazione sono gli esportatori, gli intermediari e i fornitori di assistenza tecnica mentre i beni licenziabili in tale contesto possono assumere sia la forma fisica che quella intangibile, ricomprendendo in quest'ultima fattispecie la trasmissione di *software* e l'assistenza tecnica (comma 1). Il riferimento a tale categoria risulta necessario, in quanto gli esportatori/intermediari nazionali devono essere consapevoli del fatto che operazioni commerciali concernenti beni immateriali non sono necessariamente libere.

In merito al periodo di validità dell'autorizzazione, il decreto in esame apporta una modifica rispetto alla disciplina vigente di cui al D. Lgs. 96/2003, in quanto mentre in quest'ultimo si parla di "periodo determinato", nell'articolo in esame viene definito un periodo variabile, che va dai sei mesi ai due anni a discrezione dell'Autorità competente, salvo diversi termini stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1 (con possibilità di proroga rilasciata una sola volta). Tale novità consente di garantire un controllo più efficace, calibrato in base ai singoli casi esportativi/d'intermediazione.

Il comma 7 del presente testo costituisce un ampliamento dell'art. 4, comma 8 del D. Lgs. 96/2003, relativo a specifici obblighi richiesti all'esportatore, all'intermediario o al fornitore di assistenza tecnica dall'Autorità competente ed indicati nell'autorizzazione stessa, ai fini di esercitare il controllo in maniera più stringente su determinate operazioni esportative considerate maggiormente sensibili. Tale disposizione rispecchia la necessità del controllo *ex post*, che deve essere effettuato anche quando la merce è giunta a destinazione a garanzia che luogo e soggetto di utilizzazione finale siano quelli indicati sull'autorizzazione medesima, scongiurando, pertanto, il rischio di diversione, ai fini della proliferazione.

Art. 11. (Autorizzazione globale individuale)

Caratteristica precipua di questa autorizzazione si rinviene nella sua natura non occasionale, per cui viene rilasciata ad esportatori di comprovata fiducia ed affidabilità, in coerenza con la natura dell'autorizzazione globale. L'autorizzazione globale può riguardare sia beni materiali che immateriali.

Il comma 1 contiene un ulteriore elemento di novità rispetto alla disciplina vigente, in quanto dispone che l'Autorità competente dovrà redigere, sentito il Comitato consultivo, delle linee guida *ad hoc* volte ad operare una selezione dei Paesi Terzi (a seconda della loro situazione sociopolitica) che potranno usufruire dell'autorizzazione di cui al presente articolo.

In merito ai requisiti ed alle condizioni necessarie per ottenere il rilascio di questa autorizzazione i commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del presente articolo ricalcano il contenuto delle disposizioni dei commi da 2 a 8 dell'art. 5 del D. Lgs. 96/2003.

La disposizione di cui al comma 7, invece, ha portata innovativa, specificando che qualora l'esportatore che non dovesse fornire all'Autorità competente la necessaria documentazione comprovante la gestione della licenza ottenuta, unitamente ai dati concernenti sia i luoghi di



destinazione finale dei beni che gli utilizzatori finali degli stessi, la licenza stessa potrà essere revocata. Tale previsione pone l'accento sulla necessità di un controllo *ex post*, che viene esercitato, dunque, anche quando la merce giunge a destinazione.

Art. 12. (Autorizzazione generale dell'Unione europea)

In materia di autorizzazione generale dell'Unione europea (AGEU) il Reg. (UE) 1232/2011, è intervenuto, innovando il Reg. (CE) 428/2009, introducendo nuove tipologie di autorizzazioni e spianando la strada ad esportazioni facilitate per una più vasta gamma di beni, accuratamente vagliati. Tale autorizzazione in linea di principio viene concessa *ex lege* a qualunque esportatore di beni a duplice uso e di merci soggette al regolamento antitortura dell'UE. Ne consegue che l'esportatore che desidera usufruirne deve notificare all'Autorità competente che intende avvalersi dell'autorizzazione stessa (comma 2). Ciò a patto che non vi siano motivi ostativi per negarne l'utilizzo, temporaneamente o definitivamente, al singolo soggetto.

Il comma 3 del presente articolo introduce un divieto di concessione dell'autorizzazione generale dell'Unione europea in presenza di motivi ostativi, previsti dai regolamenti di riferimento quali ad es. crimini, mancata fornitura dei dati richiesti dall'Autorità, etc.

Le disposizioni del presente articolo relative ai requisiti ed agli adempimenti necessari per ottenere l'Autorizzazione generale dell'Unione europea riproducono lo stesso contenuto dell'art. 7 del D. Lgs. 96/2003. Il comma 5, invece, rappresenta un elemento di novità rispetto alla disciplina vigente, disponendo che l'esportatore che non fornirà all'Autorità competente la necessaria documentazione comprovante la gestione della licenza medesima, nonché tutti i dati concernenti i luoghi di destinazione finale dei beni e gli utilizzatori finali, o tutto ciò che risulti utile all'Autorità competente ai fini del rilascio dell'autorizzazione, potrà vedersi revocare la licenza stessa.

Al comma 6 si rileva la previsione secondo cui l'Autorità competente può effettuare idonea attività d'ispezione presso la sede dell'esportatore, nonché attività di controllo, innovando rispetto al D. Lgs. 96/2003, nel quale tali attività non erano menzionate.

Art. 13. (Autorizzazione generale nazionale)

Il comma 1 del presente articolo prevede che questa tipologia di autorizzazione, così come per la precedente, viene concessa dal Ministro dello Sviluppo Economico ed è volta a stabilire, con proprio decreto, da adottare su proposta dell'Autorità competente e sentito il Comitato consultivo, i Paesi Terzi di destinazione finale, le categorie di beni da poter ricomprendere in detta autorizzazione e le condizioni d'uso. E' tassativamente escluso il rilascio di tali autorizzazioni per prodotti a duplice uso di cui all'allegato II *octies* del regolamento di riferimento.

Al comma 2 sono indicate le modalità previste per poter usufruire dell'autorizzazione generale nazionale.



Il comma 4, invece, menziona le conseguenze derivanti in caso di omissione da parte dell'esportatore degli adempimenti prescritti per ottenere l'autorizzazione generale nazionale. In tali casi si parla di revoca.

Dal comma 5 dell'articolo in esame si ribadisce la necessità di effettuare lo stesso controllo *ex post* di cui ai commi 4 e 6 dell'art.12 del presente decreto.

Art. 14. (Diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione)

L'art. 14 recepisce, completandole, le disposizioni di cui all'art. 12 del Reg. (CE) 428/2009, il quale elenca i criteri che le Autorità competenti degli Stati membri devono considerare prima del rilascio o dell'eventuale diniego di un'autorizzazione. L'articolo in esame, parimenti, opera un aggiornamento ed estensione delle norme *ad hoc* già contemplate nell'art. 8 del D. Lgs. 96/2003.

L'art. 14, inoltre, prevede ulteriori condizioni al verificarsi delle quali le autorizzazioni possono anche in ossequio alla legge 7 agosto 1990, n.241, essere negate, annullate, revocate, modificate o sospese (comma 2), sia ad un esportatore che ad un intermediario (comma 3).

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 rappresentano una novità, in quanto stabiliscono un periodo di tempo (fino a tre anni) in cui l'Autorità competente può negare o sospendere un'autorizzazione, nell'ipotesi in cui il richiedente non abbia ottemperato agli obblighi o non abbia rispettato le condizioni prescritte per le autorizzazioni precedentemente ottenute.

Art 15. (Trasferimento di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione europea)

L' articolo ricalca il contenuto della disposizione già contenuta nell'art. 13 del D. Lgs. 96/2003.

Unico elemento di novità è costituito dalla previsione secondo cui laddove l'autorizzazione richiesta di cui al presente articolo abbia ad oggetto materiali o informazioni classificati, la stessa è subordinata al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza.

ART. 16 (Controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari)

I commi 1 e 2 del presente articolo menzionano dei casi particolari in cui, fatto salvo quanto già disposto dal presente decreto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 5 e degli articoli 3 e 5 dell'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari, è proibita l'assistenza tecnica destinata ad essere utilizzata ai fini di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi, oltre all'assistenza tecnica riguardante fini militari diversi da quelli di cui al comma 1 e fornita ad uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi deciso da una posizione comune o da



un'azione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'OSCE, o soggetto ad un embargo sulle armi imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Art 17. (Misure ispettive)

L'Autorità competente può svolgere attività di ispezione e verifica sulle operazioni oggetto di autorizzazione ai sensi del presente decreto sia con riferimento alla fase *ex ante* che a quella *ex post*, al fine di accertare che la destinazione finale e l'uso finale siano conformi a quanto dichiarato in fase autorizzativa.

Il comma 2 prevede la facoltà per l'Autorità di richiedere la documentazione comprovante il reale arrivo della merce nel Paese terzo di destinazione e di utilizzazione finale.

Nel comma 3, che nella sostanza riproduce l'art. 12 del D.Lgs. 96/2003, l'attività di controllo definita nel presente testo di ispezione e verifica continua ad essere esercitata dall'Autorità competente in collaborazione con gli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, e con l'eventuale apporto dei Servizi di informazione per la sicurezza di cui alla legge n. 124 del 2007.

Il comma 4 rimanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le amministrazioni interessate, la definizione di modalità attuative della collaborazione tra le amministrazioni indicate al comma 3.

Art. 18. (Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso ed ai prodotti a duplice uso non listati)

L'articolo in esame riprende il contenuto della disposizione di cui all'art. 16 del D. Lgs. 96/2003, mantenendo l'impostazione di fondo (sanzioni a carattere penale e non amministrativo pecuniario), ed estendendone la disciplina anche alle operazioni esportative in forma intangibile, nonché alle prestazioni di servizi d'intermediazione non autorizzati.

Le misure sanzionatorie, in generale, sono costituite dalle multe o, nei casi più gravi, dalla reclusione, nonché dalla confisca delle merci, ovvero dalla sospensione o dal ritiro della relativa licenza o dalla sospensione dall'attività d'esportazione.

Il comma 4 del presente articolo amplia la portata di quanto prescritto nel D. Lgs. 96/2003. in quanto l'esportatore/intermediario di prodotti a duplice uso non listati, che non fornisce all'Autorità competente (ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del regolamento (CE) 428/2009), le prescritte informazioni, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni o con l'ammenda da 15.000 a 90.000.

Il comma 5 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per l'esportatore di prodotti a duplice uso o di prodotti a duplice uso non listati o per l'intermediario che omette di comunicare le variazioni delle informazioni e dei dati intervenute dopo la presentazione della domanda, che omette di indicare sui documenti e, se prescritto, su registri commerciali, gli elementi previsti



dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento duplice uso, o che non adempie agli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 10, comma 8, o non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 10, comma 8, e dell'articolo 17, comma 2.

Alla medesima sanzione è assoggettato l'esportatore che non adempie agli obblighi di conservazione ed esibizione di cui all'articolo 11, comma 8, e all'articolo 12, comma 6.

Art. 19. (Sanzioni relative alle merci soggette al regolamento antitortura)

Il presente articolo riprende il contenuto del vigente art. 2 del D. Lgs. n. 11 del 2007 che reca la "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti", uniformandone contenuto e linguaggio, in linea con le disposizioni del precedente articolo 18 del presente decreto che detta la disciplina specifica per le sanzioni relative ai prodotti a duplice uso e definendo la cornice normativa sanzionatoria costituita da sanzioni penali (reclusione e multa previste ai commi 1 e 2) ed amministrative pecuniarie (comma 4).

Art. 20. (Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)

Il presente articolo dà attuazione all'art. 7, co. 2, lett. g), della legge n. 170 del 2016 definendo la cornice sanzionatoria (di natura esclusivamente penale) per le violazioni in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali adottati dall'Unione Europea ai sensi dell'art.215 del TFUE, estendendo la portata della disposizione di cui all'art. 2 del vigente D. Lgs. 64/2009, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran a tutti i Paesi terzi destinatari di misure restrittive della UE nei limiti edittali previsti dal decreto legislativo n.96 del 2003, secondo il criterio di delega più generale previsto dalla lettera f) della precitata legge n.170/2016. Ciò in quanto l'art. 2 è ritenuto caducato sia in dottrina che in giurisprudenza, in quanto la relativa fonte normativa (D. Lgs. 64/2009) era stata adottata in attuazione del regolamento (CE) 423/2007, oggi abrogato.

Il presente articolo, pertanto, mira a colmare un vuoto normativo, andando a costruire un apparato sanzionatorio afferente i prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali (Iran compreso, finché resteranno in vigore le misure restrittive UE, di cui al Reg. (UE) 267/2012 e successive modifiche), sulla falsariga di quanto già previsto per la disciplina sanzionatoria dei prodotti a duplice uso.

Art. 21 (Sanzioni relative all'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari)

Il presente articolo prevede le sanzioni penali relative alla proibizione dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari disciplinata dall'articolo 16.

Art. 22. (Obbligo di comunicazione da parte dell'Autorità giudiziaria)



L' articolo in esame riprende interamente il dettato dell'art. 17 del D. Lgs. 96/2003.

Si ritiene opportuno evidenziare che l'Autorità competente ha spesso riscontrato che nella prassi quotidiana l'Autorità giudiziaria, competente per i reati di cui agli artt. 17, 18 e 19 del decreto in esame, non ha dato applicazione all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo in parola.

Art 23. (Abrogazioni)

Il presente articolo dispone l'abrogazione dei decreti legislativi del 9 aprile 2003, n. 96, del 12 gennaio 2007, n. 11 e del 14 maggio 2009, n.64, in quanto il decreto in esame è volto a dettare una disciplina unitaria, generale e di dettaglio per i prodotti a duplice uso, per le merci soggette al regolamento antitortura e per i prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.

Art 24. (Clausola di invarianza finanziaria)

E' esplicitato, conformemente alla previsione dell'articolo 7, comma 4, della legge delega che dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Relazione tecnico-finanziaria

L'art. 7 della legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015) recante *“Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti”*, prevede al comma 1 che *“Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.”*

Lo schema di decreto in esame, dunque, si propone di adeguare l'ordinamento interno a quello dell'Unione europea ed internazionale, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei seguenti regolamenti: regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e successive modifiche; regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 e successive modifiche; regolamenti (UE) del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In attuazione del comma 4 del citato art. 7 della legge n. 170 del 2016, dalla proposta di schema di decreto legislativo di cui alla presente relazione tecnica non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Allo svolgimento delle attività previste nello schema di decreto l'Amministrazione competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tal riguardo, si evidenzia come le attività previste nello schema di decreto vanno a sostituire attività già esercitate sulla base del D.Lgs. del 9 aprile 2003, n. 96, di attuazione del precedente regolamento n. 1334/2000/CE, oggi abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 428 del 2009 del Consiglio del 5 maggio. Parimenti, lo schema di decreto disciplina le attività che vengono svolte in attuazione del “regolamento antitortura” e dei “regolamenti (UE) concernenti misure restrittive”, che nei rispettivi ambiti assumono valenza complementare alla disciplina del D.Lgs. n. 96 del 2003.

Nel prospetto che si riporta qui di seguito sono inserite le attività previste dallo schema di decreto di cui alla presente Relazione, specificando anche le previsioni legislative precedenti alle quali, il presente schema di decreto si pone in continuità.



ATTIVITA'	SCHEMA D.LGS.	PRECEDENTI DISPOSIZIONI
Autorità competente	art. 4	art. 2 D.lgs. n. 96 del 2003
Comitato consultivo	art. 5	art. 11 D.lgs. n. 96 del 2003
Procedimento autorizzativo	art. 8	art. 3 D.lgs. n. 96 del 2003
Clausola onnicomprensiva mirata (cosiddetta <i>catch all</i>)	art. 9	art.4 del Regolamento n. 428 del 2009
Autorizzazione specifica individuale	art. 10	art. 4 del D.lgs. n. 96 del 2003
Autorizzazione globale individuale	art. 11	-art.5 comma 1 del D.lgs. n. 96 del 2003 -Regolamento duplice uso -Regolamento antitortura
Autorizzazione generale dell'Unione europea	art. 12	art. 7 del D.lgs. n. 96 del 2003
Autorizzazione generale nazionale	art. 13	art. 6 del D.lgs. n. 96 del 2003 e art. 9 del Regolamento duplice uso
Misure ispettive	art. 17	-art. 12 del D.lgs. n. 96 del 2003 -Regolamento duplice uso -Regolamento antitortura -Regolamenti (UE) concernenti misure restrittive

L'Amministrazione competente allo svolgimento delle attività di cui al presente schema di decreto, pertanto, nell'applicazione del medesimo decreto, provvederà con le risorse umane, strumentali ed umane già disponibili a legislazione vigente alle divisioni competenti della Direzione generale per la politica commerciale internazionale, utilizzando gli ordinari capitoli di bilancio per le spese di personale, di funzionamento e di missione.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 4 dello schema di decreto la Direzione generale per la politica commerciale internazionale presso il Ministero dello sviluppo economico è designata quale Autorità competente incaricata dell'applicazione del decreto stesso.

L'art. 5 dello schema di decreto conferma la previsione di un Comitato consultivo, incardinato presso il Ministero dello Sviluppo Economico per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali. Al Comitato partecipano sia i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, che gli esperti tecnici di provata competenza negli esercizi di controllo dei prodotti a duplice uso (nucleare, missilistico, chimico-biologico, strategico).

I predetti rappresentanti e esperti sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. In particolare ai componenti del Comitato ed agli esperti tecnici non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati né rimborsi spese. L'Autorità competente assicura la funzione di segreteria del Comitato, avvalendosi del personale MiSE, incardinato presso la Direzione generale per la politica commerciale internazionale. Tale attività di segreteria del Comitato, rientrando tra i compiti istituzionali della Divisione IV della predetta Direzione generale per politica commerciale internazionale (Cf. DM 17 luglio 2014, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato in GU n. 254 del 31-10-2014)



dunque, potrà essere effettuata avvalendosi delle risorse già disponibili, a legislazione vigente, al predetto ufficio.

Per quanto riguarda le attività afferenti alla segreteria del Comitato consultivo presso il Ministero dello sviluppo economico, ferma restando l'invarianza della spesa rispetto a quella attuale, la stessa trova copertura nelle disponibilità dei capitoli di spesa per il personale e per le spese di funzionamento del centro di responsabilità costituito dalla Direzione generale per la politica commerciale internazionale (Capitolo 2651, Missione 16, programma 4, azione 1 – Capitolo 2656, missione 16, programma 4, azione 1).

L'articolo 8 del presente decreto disciplina le diverse tipologie di autorizzazione a seconda delle categorie merceologiche utilizzate nel decreto in esame (prodotti a duplice uso; merci soggette al regolamento antitortura; prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali).

L'articolo 9 del provvedimento in esame prevede, al comma 1, l'istituto della clausola onnicomprensiva mirata, comunemente detta "catch all", strumento già presente nel D. Lgs. 96/2003, la quale consente all'Autorità competente di assoggettare ad autorizzazione un'operazione esportativa *ex lege* libera, qualora si riceva notizia di un utilizzo finale sensibile e connesso alla proliferazione di armamenti in Paesi Terzi embargati o di armi di distruzione di massa. Con il presente decreto la clausola "catch all" viene estesa anche ai servizi d'intermediazione collegati a beni non listati. Nell'ambito di tale attività i relativi adempimenti verranno svolti con le risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 10 del presente articolo riprende, innovandola, la fattispecie di autorizzazione specifica individuale già disciplinata dall'art. 4 del D. Lgs. 96/2003 (commi 2, 4, 5, 8 e 9). L'elemento di novità è legato alle modifiche intervenute nel nuovo quadro unionale. La disposizione concernente l'ampliamento degli obblighi richiesti all'esportatore dall'Autorità competente ed indicati nell'autorizzazione stessa, nonché le relative attività di controllo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 11 prevede l'autorizzazione globale individuale, che viene rilasciata ad esportatori di comprovata fiducia ed affidabilità; nell'ambito dell'attività di redazione da parte dell'Autorità competente delle linee guida *ad hoc*, volte ad operare una selezione dei Paesi Terzi che potranno usufruire dell'autorizzazione di cui al presente articolo, non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

L'art. 12 contiene norme relative all'autorizzazione generale dell'Unione europea, la quale in linea di principio viene concessa *ex lege* a qualunque esportatore dell'UE. Anche in tale ambito le relative attività di controllo e di ispezione non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 13 disciplina lo strumento dell'autorizzazione generale nazionale, idoneo a ridurre gli oneri a carico delle imprese e ad attuare forme di semplificazione amministrativa, utilizzato per genere di operazioni esportative, tipi di prodotti a duplice uso e gruppi di paesi di destinazione finale. Anche per tale tipologia di autorizzazione, già presente nel D. Lgs. 96/2003, i relativi adempimenti non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

L'art. 17 del provvedimento in esame disciplina le attività di ispezione e verifica, le quali sono svolte dall'Autorità competente in collaborazione con gli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonché con l'eventuale apporto dei Servizi di informazione per la sicurezza, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



In merito all'impianto sanzionatorio previsto agli articoli 18,19, 20 e 21 del presente decreto non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con specifico riferimento alle ipotesi di confisca di cui agli articoli 18, comma 3, 19, comma 3 e 20, comma 4, si evidenzia, in primo luogo, che la confisca è un istituto già previsto dalla normativa nazionale di carattere generale (art. 240 c.p.) e che, dunque, le attività connesse alla relativa applicazione rientrano tra quelle istituzionalmente attribuite alle autorità competenti, le quali, pertanto, svolgeranno anche quelle di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

15 SET. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA AL GOVERNO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 170 DEL 2016, PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA EUROPEA AI FINI DEL RIORDINO E DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI E DI TECNOLOGIE A DUPLICE USO E DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI EMBARGHI COMMERCIALI, NONCHE' PER OGNI TIPOLOGIA DI OPERAZIONE DI ESPORTAZIONE DI MATERIALI PROLIFERANTI

Referente: Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la politica commerciale internazionale

Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione.

Il presente decreto mira a sostituire il vigente Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, attuativo del Regolamento (CE) n.1334/2000, abrogato dal Regolamento (CE) n.428/2009 e s.m.i..

Il provvedimento in esame provvede al recepimento di atti dell'Unione europea in virtù di espressa delega legislativa, sancita dall'articolo 7 della Legge di delegazione europea 2015, n 170 del 12 agosto 2016 (in G.U. Serie Generale n. 204 del 9 settembre 2016) e secondo i criteri di delega generali contenuti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*".

L'iniziativa di regolazione si colloca nel quadro del controllo delle esportazioni dei beni e delle tecnologie a duplice uso, finalizzato al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa e di quelle convenzionali. Al settore "*dual use*" afferiscono tutti quei beni che, pur essendo realizzati per un utilizzo civile, hanno possibilità e potenzialità d'impiego nella costruzione di armi nucleari, chimiche, biologiche, batteriologiche e missilistiche.

Il nuovo impianto normativo trae fondamento dall'esigenza di aggiornare e introdurre una disciplina uniforme in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso, nel commercio di determinate merci utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti crudeli e di sanzioni in materia di misure restrittive nei confronti di Paesi terzi assoggettati ad embarghi commerciali.

La proposta normativa in esame intende porre in essere uno strumento legislativo omogeneo, necessario ad adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, nel commercio di determinate merci utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti crudeli e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il presente decreto legislativo è volto a dare attuazione alla delega contenuta nell'art. 7 della Legge n. 170 del 2017 (Legge di delegazione europea 2015), per l'adeguamento della normativa nazionale

alle disposizioni della normativa europea, ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, nonché dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali e per ogni tipologia di operazioni di esportazione di materiali proliferanti.

In materia di regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, infatti, era intervenuto il regolamento (CE) n. 428 del 2009 del Consiglio, il quale ha inteso operare una rifusione della normativa presente in materia. Le disposizioni del succitato regolamento non hanno trovato alcun recepimento a livello nazionale, ditalchè la normativa vigente in Italia risale al D.Lgs. del 9 aprile 2003, n. 96, il quale ha recepito le disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE. Successivamente il regolamento (CE) n. 428 del 2009 del Consiglio ha subito delle modificazioni ad opera del Regolamento delegato (UE) 2015/2420 della Commissione Europea del 12 ottobre 2015. Quest'ultimo ha operato una sostituzione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428 del 2009, che stabilisce l'elenco comune dei prodotti a Duplice Uso.

Lo schema di decreto in esame opera, inoltre, una regolamentazione delle disposizioni contenute nel:

1) decreto legislativo del 12 gennaio 2007, n. 11 in contenente le sanzioni volte a punire le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;

2) decreto 14 maggio 2009, n.64, che sancisce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg (CE) 423/2007, concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Il presente decreto non si applica ai materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990 n. 185 e successive modifiche e integrazioni, né ai prodotti a duplice uso appositamente progettati o modificati per l'uso militare in quanto ascrivibili alla categoria dei materiali d'armamento

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

Nel breve periodo gli obiettivi che il provvedimento si propone di conseguire sono volti all'adeguamento della normativa nazionale di settore a quella europea, accorpando in un unico impianto normativo la disciplina dei prodotti duali, quella relativa alle merci soggette al regolamento antitortura e quella afferente ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.

Nel medio periodo, il provvedimento in esame si propone di addivenire ad un sistema di rilascio delle licenze all'esportazione completamente informatizzato (cosiddetto E-licensing, secondo le migliori prassi europee).

Nel lungo periodo: arrivare ad un'applicazione uniforme e coerente dei controlli uniformata alle previsioni dei regolamenti dell'UE; promuovere la sicurezza a livello nazionale, riordino e semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, nonché dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali e per ogni tipologia di operazioni di esportazione di materiali proliferanti. Contribuire alla pace e sicurezza così come ad un commercio corretto e alla protezione dei diritti umani (art. 3 del TFUE). La modernizzazione degli strumenti di controllo effettivi alle esportazioni di beni a duplice uso assicurerà, altresì, l'aderenza agli obblighi internazionali, in particolare con rispetto alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa. Garantire che i controlli dell'esportazione dell'UE si adattino alla evoluzione dei rischi e delle minacce alla sicurezza. Assicurarsi che i controlli si

adattino a rapidi sviluppi tecnologici e scientifici. Prevenire l'esportazione di tecnologia di sorveglianza informatica che può consentire abusi in violazione dei diritti umani. Ridurre le distorsioni della concorrenza e degli oneri amministrativi associati ai controlli. Promuovere un ambito regolato di carattere globale.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori che saranno utilizzati per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nello schema di regolamento si possono individuare nel:

- 1) numero delle autorizzazioni rilasciate/denegate previste dal decreto in esame e relative verifiche di tipo prevalentemente quantitativo;
- 2) numero delle clausole onnicomprensive mirate attivate e relativo monitoraggio;
- 3) raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività ispettiva di competenza dell'Autorità competente (ad es. divieti o autorizzazioni preventive)
- 4) raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività di collaborazione dei Servizi di informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per quanto concerne le notizie rilevanti in materia di non proliferazione.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I principali destinatari dell'intervento normativo sono il Ministero dello sviluppo economico e le altre Amministrazioni ed enti coinvolti nelle procedure esportative contemplate nel presente decreto (in primo luogo il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero della Difesa, nonché l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), gli operatori commerciali nazionali del settore, i destinatari e utilizzatori finali.

Nel testo dello schema di regolamento il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica commerciale internazionale è confermato Autorità competente, incaricata dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

L'iniziativa di regolazione, da un lato s'inquadra in un contesto europeo di aggiornamento di regole e procedure, dall'altro ha già costituito oggetto di confronto con gli operatori maggiormente interessati, nonché con gli interlocutori dei vari Dicasteri, membri del Comitato consultivo per l'esportazione dei prodotti a duplice uso.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'intervento di regolamentazione è necessario in quanto volto ad attuare disposizioni normative del diritto UE. Il non intervento di regolamentazione non è stato preso in considerazione in quanto impedirebbe il raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati.

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

In merito all'adozione del presente decreto legislativo:

- 1) Non è stato possibile non procedere ad un intervento regolatorio in materia, in quanto si è reso necessario procedere all'adeguamento della normativa nazionale alla nuova regolamentazione europea (regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e successive modifiche e integrazioni, regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 e successive modifiche; regolamenti (UE) del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.);
- 2) A tal fine, si è deciso di utilizzare lo strumento del decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea, in attuazione della legge delega di cui all'art. 7 della Legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015).
- 3) Nella fase iniziale di studio della materia è stata valutata l'opzione regolatoria, anche sulla base di esperienze maturate in altri Stati Membri (per esempio Svezia), consistente nell'istituzione di un'unica autorità competente, tanto per il materiale di armamento, che per i prodotti a duplice uso. Tale opzione è stata successivamente accantonata, sia per le difficoltà di coordinamento delle varie normative di settore, che per i rilevanti costi (amministrativi, finanziari e legati alla transizione giuridica) associati a tale opzione.
- 4) Sono state inoltre scrutinati idonei meccanismi di autoregolamentazione in capo agli operatori, volti ad incentivare forme di compliance autogenerata, ma la sensibilità della materia, ontologicamente connessa alla sicurezza nazionale ed internazionale, ha spinto a mantenere il tradizionale impianto sanzionatorio su base penale.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

L'iniziativa è coerente con il quadro regolatorio europeo ed internazionale e semplifica gli adempimenti amministrativi.

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

I vantaggi connessi all'intervento normativo sono volti a realizzare la semplificazione delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse umane, la previsione di un sistema elettronico di rilascio delle autorizzazioni in grado di collegare tutte le Pubbliche amministrazioni nazionali coinvolte nella gestione delle stesse e dei relativi controlli. Uno sviluppo di un sistema di controllo alle esportazioni; uno sviluppo della partnership tra gli esportatori e favorire il dialogo; I vantaggi connessi all'intervento normativo non comportano un aumento degli oneri posti a carico delle Amministrazioni coinvolte dal provvedimento in esame, in quanto le stesse provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne gli svantaggi, le politiche di implementazione di controllo e dei livelli di sicurezza potrebbe comportare costi nel breve e nel medio periodo, che potranno essere raggiunti con appropriate risorse sia a livello nazionale che a livello comunitario. In ogni caso, tenuto conto dell'importanza dell'intervento dello strumento normativo, sono indicate le modalità d'intervento.

Una maggiore attività di controllo in materia potrebbe impattare in qualche modo sul numero delle autorizzazioni concesse.

Resta comunque da valutare se in un successivo intervento di regolazione di più ampio respiro, anche in un'ottica di maggiore competitività delle imprese e di miglioramento della proiezione

internazionale del Paese, inevitabilmente associati ad un contesto di risorse incrementali (e non costanti quale quello che il presente intervento presuppone), non sia da approfondire l'opzione di istituire un'agenzia centrale per il rilascio delle licenze di esportazione per i materiali sensibili (armi e duplice uso).

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Si prevede che l'intervento regolatorio in esame impatterà positivamente sul Sistema delle imprese esportatrici di beni a duplice uso, il quale già sollecitava un intervento di semplificazione.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;

Riduzione significativa di oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, a carico delle imprese esportatrici.

Gli esportatori in un ambito maggiormente regolato potranno più agevolmente esportare sopportando costi minori. Gli esportatori, altresì, potranno beneficiare di un più efficace ed uniforme sistema delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, nonché di un migliore ed uniforme sistema di controllo. Ciò consentirà una minore distorsione delle regole della concorrenza tra le imprese.

La previsione della cosiddetta *Licenza zero*, prassi amministrativa mutuata dall'esperienza tedesca, vale a dire una dichiarazione di libera esportabilità di una merce che potrebbe presentare, *prima facie*, profili di dualità, resa se del caso dall'autorità competente a richiesta dell'esportatore, introduce, da un lato, un rilevante contributo di ausilio informativo all'interprete, dall'altro elimina *ab origine* la pratica, ovviamente costosa tanto per gli utenti che per l'autorità competente, della presentazione di domande di autorizzazione per prodotti appartenenti ad aree grigie, *ex lege* da non assoggettare a licenza e quindi rigettate dall'autorità, a seguito tuttavia di complessa istruttoria.

Inoltre, l'intervento regolatorio intende favorire il ricorso a strumenti autorizzativi improntati alla fiducia tra pubblica autorità e imprese, quali le autorizzazioni globali, con successiva emanazione di linee guida *ad hoc*: questo costituirà un evidente abbattimento dei costi di controllo, passando da un sistema di controllo puntuale ad uno per blocchi di prodotti e Paesi sensibili.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio,

L'iniziativa di regolazione è in linea con l'obiettivo della politica commerciale dell'Unione europea di promuovere la competitività e ridurre la distorsione degli scambi tutelando gli interessi primari e di sicurezza degli Stati, nonché i diritti umani fondamentali.

Gli ostacoli e le problematiche che potrebbero influenzare il conseguimento degli obiettivi si possono facilmente riassumere nel fatto che l'intervento regolatorio presuppone un contesto di risorse date.

Sezione 6 -Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'iniziativa di regolazione contribuisce allo sviluppo armonioso del commercio internazionale e agevola il corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali.

Sezione 7 -Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Sono responsabili dell'attuazione dell'intervento di regolamentazione gli uffici del Ministero dello sviluppo economico competenti, in particolare la Direzione generale per la politica commerciale internazionale, nonché le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio delle licenze.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

Le novità introdotte dalla nuova disciplina saranno oggetto di un comunicato rivolto agli operatori da pubblicare sul sito web del Ministero dello sviluppo economico. Si prevede, altresì, la promozione/partecipazione a Convegni, Seminari di addetti ai lavori di questo Ministero per la disseminazione delle stesse.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica commerciale internazionale è l'Autorità competente dell'applicazione delle disposizioni del decreto in esame, di cui all'art. 4 del provvedimento stesso, e per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio. Svolge in particolare le seguenti attività, sulla base delle quali saranno raccolti i dati di controllo e monitoraggio:

- a) rilascia le autorizzazioni previste per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso;
- b) rilascia le autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento antitortura ;
- c) rilascia le autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;
- d) è competente nello scambio di notizie ed informazioni con i Servizi di Informazione per la sicurezza di cui alla legge n. 124 del 2007 in materia di contro proliferazione;
- e) esercita il controllo su un'operazione esportativa o d'intermediazione, sia con riferimento alla fase *ex ante* che a quella *ex post*, al fine di accertare che la destinazione finale e l'uso finale siano effettivamente quelli indicati nell'autorizzazione di cui al comma 1 del decreto in esame. A tal fine, l'Autorità può richiedere la documentazione comprovante il reale arrivo della merce nel Paese Terzo di destinazione finale;
- f) svolge le attività di controllo e d'ispezione con l'ausilio degli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, ed al controllo doganale, fiscale e valutario, e con l'eventuale collaborazione dei Servizi di Informazione per la sicurezza di cui alla legge n. 124 del 2007.

Presso l'Autorità competente è istituito un Comitato consultivo che svolge funzioni di ausilio per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali. Il Comitato, inoltre, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorità

competente, deve esprimere un parere obbligatorio, ma non vincolante, ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni individuali nei casi previsti dal presente decreto.

Nel decreto in esame sono contemplate fattispecie innovative rispetto alla disciplina prevista dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, per effetto delle quali sono sottoposte ad autorizzazione anche il transito di beni che possano essere utilizzati impropriamente, le esportazioni verso i Paesi terzi di tecnologie informatiche che possano rappresentare un rischio per la sicurezza e i diritti umani, nonché la cosiddetta "Licenza zero". La previsione di questi nuovi istituti ha lo scopo di consolidare le attività di coordinamento tra i principali attori coinvolti nell'applicazione dei controlli sulle operazioni esportative.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Sulla base degli indicatori indicati nella Sezione A), lettera C), a seguito dell'analisi dei risultati del monitoraggio e della Valutazione di impatto dell'intervento regolatorio saranno considerate le eventuali proposte modificative ritenute opportune per migliorare l'intervento regolatorio.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione sono quelli relativi ai dati forniti con gli indicatori indicati alla Sezione A), lettera C). A cura del Ministero dello Sviluppo economico verrà effettuata la prevista VIR, nella quale verrà analizzata l'efficacia dell'intervento.

Sezione 8 -Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'opzione proposta si conforma a quanto stabilito dalla legge delega e alle disposizioni della normativa dell'Unione europea e non introduce livelli di regolazione superiori a quelli previsti dal regolamento duplice uso, rispetto al quale viene allineata la normativa nazionale.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA AL GOVERNO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 170 DEL 2016, PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA EUROPEA AI FINI DEL RIORDINO E DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI E DI TECNOLOGIE A DUPLICE USO E DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI EMBARGHI COMMERCIALI, NONCHE' PER OGNI TIPOLOGIA DI OPERAZIONE DI ESPORTAZIONE DI MATERIALI PROLIFERANTI

Referente: Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la politica commerciale internazionale

PARTE I –ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Lo schema di provvedimento, nel rispetto della delega contenuta nell'art. 7 della Legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015), si propone di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea, ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, nonché dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali e per ogni tipologia di operazioni di esportazione di materiali proliferanti.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Le norme nazionali di riferimento sono rappresentate dal:

- Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, recante attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n.1344/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari;
- Decreto legislativo del 12 gennaio 2007, n. 11, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;
- Decreto legislativo 14 maggio 2009, n.64, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg (CE) 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Lo schema di decreto, che si compone di 22 articoli, è volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea e internazionale, riordina, integra e modifica le disposizioni di cui ai decreti legislativi succitati, introducendo una disciplina uniforme in materia di prodotti e

tecnologie a duplice uso, nel commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti crudeli e degradanti, del commercio di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, ossia quei prodotti il cui commercio con determinati Paesi terzi è controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi della Costituzione italiana e delle altre fonti costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

Non sussistono problemi di compatibilità dell'intervento regolatorio in esame con le competenze e le funzioni delle regioni e degli enti locali territoriali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Il decreto legislativo è compatibile con i suddetti principi in quanto non incide sulle competenze degli enti territoriali contemplati.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non prevede effetti di rilegificazione, né il ricorso a strumenti di semplificazione normativa.

8) *-Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono analoghi progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo progetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento regolatorio in esame rappresenta uno strumento legislativo omogeneo di attuazione di principi e norme dell'ordinamento unionale in materia.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo progetto*

Non risultano avviate procedure d'infrazione sul medesimo o analogo progetto da parte della Commissione europea

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

La normativa recata dall'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali previsti in materia.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri stati membri dell'Unione europea.*

Anche gli altri Stati membri UE dispongono di misure interne di attuazione dei regolamenti UE nelle materie coperte dal presente decreto.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.*

L'intervento normativo riprende varie definizioni mutuata dalla disciplina unionale, adeguandole alle necessità del nostro ordinamento e completandole con altre, provenienti dalla corrente prassi operativa (es. la definizione di "controproliferazione" è estratta dal *Glossario intelligence*, redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri).

17) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi*

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo redatto.

18) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto il nuovo impianto normativo introduce, per la prima volta, una disciplina organica e uniforme di adeguamento alle disposizioni della normativa unionale, ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, al commercio di determinate merci utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti crudeli e all'applicazione di

sanzioni in materia di misure restrittive nei confronti di Paesi terzi assoggettati ad embarghi commerciali.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Gli effetti abrogativi sono espressamente enunciati nell'art. 21 del testo in esame.

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme del testo in esame non producono effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa di settore vigente.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano aperte altre deleghe sul medesimo oggetto.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per l'adozione.

Il Comitato consultivo, istituito presso l'Autorità competente incaricata dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, è nominato successivamente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, che ne disciplina anche le modalità di funzionamento.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione delle necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Non si ritiene necessario effettuare suddetta verifica né di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche in materia.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA AL GOVERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 2016, N. 170, PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA EUROPEA AI FINI DEL RIORDINO E DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI E DI TECNOLOGIE A DUPLICE USO E DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI EMBARGHI COMMERCIALI, NONCHE' PER OGNI TIPOLOGIA DI OPERAZIONE DI ESPORTAZIONE DI MATERIALI PROLIFERANTI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti;

Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che procede alla rifusione del regolamento (CE) N. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 ed istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il capo 2 del Titolo V del Trattato sull'Unione europea;

Visti gli articoli 207 e 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

Vista l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000 relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;

Visto il regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione);

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;



Vista la legge del 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto e regolamenti di attuazione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017 ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente decreto reca disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea ed internazionale, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei seguenti regolamenti:

a) regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009, il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;

b) regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

c) regolamenti (UE) del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale.

2. Il presente decreto non si applica ai materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, né ai prodotti a duplice uso appositamente progettati o sviluppati, anche in conseguenza di modifiche sostanziali, per l'uso militare, in quanto ascrivibili alla categoria dei materiali d'armamento ai sensi delle vigenti disposizioni.



ART. 2
(Definizioni)

1. Oltre alle definizioni contenute nei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e, per gli aspetti doganali, a quelle di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, nonché sulla base di quanto previsto dalla normativa doganale unionale e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ai fini del presente decreto valgono le definizioni seguenti:

- a) per "regolamento duplice uso" si intende il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009, il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;
- b) per "regolamento antitortura" si intende il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
- c) per "regolamenti (UE) concernenti misure restrittive" si intendono i regolamenti (UE) del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale;
- d) "per azione comune" s'intende l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;
- e) per "prodotti a duplice uso" s'intendono i prodotti, inclusi il *software* e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare di cui all'articolo 2, numero 1) del regolamento duplice uso ed elencati nell'allegato I del medesimo regolamento;
 - f) per "prodotti a duplice uso non listati" s'intendono quei prodotti, non elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso, ma che possono comunque avere un utilizzo sia civile sia militare;
 - g) per "merci soggette al regolamento antitortura" s'intendono le merci elencate negli allegati II, III e III-bis del regolamento antitortura;
 - h) per "prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali" s'intendono quei prodotti o quelle attività il cui commercio con determinati Paesi terzi è controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive;
 - i) per "non proliferazione" s'intende l'attività volta a prevenire, rilevare e contrastare la realizzazione di armi di distruzione di massa, quali ordigni nucleari, armi chimiche, biologiche e radiologiche e correlati vettori. Sono incluse le iniziative tese ad individuare il traffico dei materiali connessi e di quelli cosiddetti *dual use*, nonché di tecnologie e *know-how*;
 - l) per "tecnologie o *software* di pubblico dominio" s'intendono le tecnologie o i *software* disponibili senza restrizioni per un'ulteriore diffusione;



- m) per "ricerca scientifica di base" s'intendono quei lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici;
- n) per "assistenza tecnica" s'intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma, tra l'altro, di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
- o) per "utilizzatore finale" s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi definitivamente i prodotti controllati ai sensi del presente decreto.

ART. 3

(Controllo dello Stato)

1. Sono soggette al controllo dello Stato, secondo le disposizioni dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, le operazioni di esportazione, importazione, trasferimento intermediazione, transito, assistenza tecnica e le altre attività per le quali i predetti regolamenti impongono divieti o autorizzazioni preventive. Tali operazioni devono inoltre essere conformi ai principi che ispirano la politica estera, ai fondamentali interessi di sicurezza dello Stato e di contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata, agli accordi ed alle intese multilaterali in materia di non proliferazione ed agli obblighi internazionali assunti dall'Italia.
2. Sono subordinati a controllo, autorizzazioni o divieti dello Stato anche le operazioni di esportazione, trasferimento, intermediazione e transito concernenti prodotti a duplice uso non listati, qualora gli stessi siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad un'utilizzazione prevista dagli articoli 4 e 8 del regolamento duplice uso.
3. Non è sottoposta a controllo dello Stato l'assistenza tecnica relativa a tecnologie o *software* di pubblico dominio o prestata a fini di ricerca scientifica di base.

ART. 4

(Autorità competente)

1. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica commerciale internazionale - è l'Autorità competente, responsabile dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. L'Autorità competente rilascia le autorizzazioni previste per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di prodotti a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati; rilascia le autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento antitortura; rilascia le autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.



3. L'Autorità competente riceve dai Servizi di informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, ogni notizia rilevante in materia di non proliferazione e comunica agli stessi eventuali informazioni utili al riguardo.

ART. 5
(*Comitato consultivo*)

1. Presso l'Autorità competente è istituito un Comitato consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.

2. Il Comitato, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorità competente, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni individuali nei casi previsti dal presente decreto. Il termine predetto è prorogato di ulteriori novanta giorni, qualora il Comitato ritenga necessario esperire ulteriore attività istruttoria.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed è composto dal direttore generale competente per la politica commerciale internazionale del Ministero dello sviluppo economico che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dello sviluppo economico.

4. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, esperti tecnici di provata competenza nei regimi di controllo dei prodotti a duplice uso. I componenti del Comitato e gli esperti, ai quali non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati né rimborsi spese, sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. L'Autorità competente, in sede di rilascio della *Licenza zero* di cui all'articolo 8 ed in caso di istruttorie che richiedono adeguate professionalità tecnico-scientifiche non rinvenibili nei quadri dell'Autorità, può avvalersi di tali esperti per una valutazione tecnica preliminare dei prodotti a duplice uso.

5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede dell'Autorità competente che ne cura la segreteria e predispone il risultato dell'istruttoria effettuata sulle istanze di autorizzazione per il relativo parere del Comitato.

6. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti ed è rinnovato ogni cinque anni.



7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le altre Amministrazioni di cui al comma 3, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato.

ART. 6

(Trasferimento in forma intangibile)

1. I progetti, il *design*, le formule, il *software* e la tecnologia, a qualsiasi titolo riferibili alla progettazione, sviluppo, produzione o utilizzazione di prodotti controllati ai sensi del presente decreto, non possono in nessun caso costituire oggetto di trasmissione in via telematica, ovvero attraverso altri mezzi elettronici, telefax, posta elettronica o telefono, a persone fisiche e giuridiche al di fuori dell'Unione europea, senza preventiva autorizzazione ai sensi del presente decreto. A tal fine s'intendono soggetti al di fuori dell'Unione europea anche le persone fisiche e giuridiche temporaneamente domiciliate o ubicate nel territorio dell'Unione europea.

2. Tra le modalità di trasferimento intangibile di cui al comma 1 rientra anche l'accesso ai *server* e la condivisione delle informazioni. Al riguardo, gli esportatori, gli intermediari e i fornitori di assistenza tecnica, che intendono utilizzare tale modalità di trasferimento dei dati, devono adottare procedure di accesso sicure e tracciabili, nonché un sistema di reportistica degli accessi, al fine di consentire eventuali verifiche, sia in corso d'opera che a posteriori, da parte dell'Autorità competente.

3. Non è sottoposta ad autorizzazione preventiva la mera pubblicizzazione a scopo commerciale dei prodotti di cui al comma 1, che non comprenda la divulgazione delle caratteristiche tecniche intrinseche del materiale.

ART. 7

(Transito)

1. Nei casi in cui il transito di prodotti a duplice uso, di prodotti a duplice uso non listati, di merci soggette al regolamento antitortura o di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali è vietato, a norma dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'operazione e ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità competente, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa.

2. L'Autorità competente, qualora le informazioni ricevute non consentano di formulare un'immediata decisione in merito e si rendano necessari ulteriori approfondimenti, assoggetta ad autorizzazione preventiva il transito, dandone immediata comunicazione al responsabile legale dell'operazione ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il responsabile legale dell'operazione di transito fornisce ogni informazione richiesta. Le spese di custodia dei beni oggetto del transito sono a carico del responsabile legale dell'operazione di transito.

3. E' considerato responsabile legale dell'operazione di transito il soggetto nazionale coinvolto nella stessa, spedizioniere, agente marittimo, rappresentante in Italia della società di Paese terzo



proprietaria del bene o che ha disposto l'invio del bene in transito, rappresentante legale di eventuale filiale italiana della società del Paese terzo proprietaria del bene o che ne ha disposto l'invio.

4. L'autorizzazione o il diniego al transito sono disposti dall'Autorità competente nei limiti e alle condizioni previsti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 5. Con il provvedimento di diniego è disposto il divieto di transito o viene impedito il proseguimento del transito già intrapreso.

ART. 8

(Procedimento autorizzativo)

1. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e dal presente decreto, l'Autorità competente rilascia, a seconda dei casi, le seguenti tipologie di autorizzazione:

- a) autorizzazione specifica individuale;
- b) autorizzazione globale individuale;
- c) autorizzazione generale dell'Unione europea;
- d) autorizzazione generale nazionale.

2. Per prestare servizi d'intermediazione relativi a prodotti a duplice uso e merci soggette al regolamento antitortura, è necessaria un'autorizzazione specifica individuale. Tale autorizzazione è rilasciata nei limiti e alle condizioni stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e dal presente decreto, ad un singolo intermediario, per una determinata quantità di prodotti specifici circolante tra due o più Paesi terzi.

3. Per esportare prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, ovvero prestare assistenza tecnica collegata a tali prodotti, salvo che non siano previsti divieti, l'Autorità competente, nei limiti e alle condizioni di cui ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive, rilascia un'autorizzazione specifica individuale.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica interessati devono presentare all'Autorità competente idonea istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo le modalità e procedure previste dal presente decreto.

5. L'Autorità competente, se del caso, può rilasciare all'impresa che ne faccia domanda una specifica dichiarazione, denominata *Licenza Zero*, attestante l'eventuale non soggezione ad autorizzazione di una determinata merce.

6. L'Autorità competente ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo volto all'ottenimento di un'autorizzazione mediante l'adozione di un provvedimento espresso, entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.



7. Laddove le autorizzazioni richieste di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano ad oggetto materiali o informazioni classificati, le stesse sono subordinate al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza. Le autorizzazioni generali di cui al comma 1, lettere c) e d), non possono avere ad oggetto materiali o informazioni classificati.

ART. 9

(Clausola onnicomprensiva mirata "catch all")

1. L'Autorità competente subordina al rilascio di un'autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, ovvero la prestazione di servizi di intermediazione a questi collegati, qualora abbia acquisito elementi informativi su una specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento duplice uso, nonché di quanto disposto dal presente decreto. L'Autorità competente può altresì vietare o subordinare ad autorizzazione l'esportazione dei prodotti di cui al primo periodo per i motivi previsti dall'articolo 8 del regolamento duplice uso.

2. Ai fini di cui sopra, l'Autorità competente comunica tempestivamente tale intendimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa, nonché all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

3. L'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, ovvero la prestazione di servizi di intermediazione a questi collegati, possono essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento duplice uso, anche su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, nonché dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La richiesta è inviata all'Autorità competente e comunicata alle altre amministrazioni interessate.

4. Laddove l'autorizzazione richiesta abbia ad oggetto materiali o informazioni classificati, la stessa è subordinata al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza.

5. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte di una delle amministrazioni interessate, entro dieci giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione o della richiesta, l'Autorità competente indice, entro i successivi cinque giorni lavorativi, una riunione interministeriale per il loro esame. Qualora all'esito della riunione venga confermato che l'esportazione o la prestazione di servizi di intermediazione è da assoggettare ad autorizzazione per motivi di controproliferazione, l'Autorità competente comunica tempestivamente tale decisione all'esportatore o all'intermediario, dandone contestuale notizia all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed alle altre amministrazioni interessate.

6. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte di una delle predette amministrazioni, l'Autorità competente comunica tempestivamente all'esportatore o all'intermediario la subordinazione ad autorizzazione dell'operazione di esportazione o intermediazione, dandone contestuale informazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed alle altre amministrazioni interessate.



7. Ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del regolamento duplice uso, qualora l'esportatore venga a conoscenza o abbia motivo di ritenere che i prodotti a duplice uso non listati che intende esportare sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del regolamento duplice uso, è tenuto ad informarne l'Autorità competente, producendo tutta la documentazione necessaria. Al medesimo obbligo di informativa, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del predetto regolamento, è tenuto anche l'intermediario che venga a conoscenza o abbia motivo di ritenere che i servizi di intermediazione prestati siano riferiti ai prodotti a duplice uso e ai prodotti a duplice uso non listati, destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento duplice uso.

8. L'Autorità competente, valutate le informazioni fornite ed esaminata la documentazione presentata, ove non ritenga infondata l'informativa dell'esportatore o dell'intermediario di cui al comma precedente, comunica la stessa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa, nonché all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attivando la procedura di cui ai commi da 2 a 6. Ai fini autorizzativi di cui al presente articolo, l'esportatore o l'intermediario interessati devono presentare all'Autorità competente idonea istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo le modalità e procedure di cui all'articolo 10.

ART. 10

(Autorizzazione specifica individuale)

1. L'autorizzazione specifica individuale è rilasciata ad un singolo esportatore, intermediario o fornitore di assistenza tecnica, per uno o più beni, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di *software* e tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno specifico utilizzatore finale, previo parere del Comitato consultivo. L'autorizzazione ha una validità da sei mesi a due anni, salvi diversi termini stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, con possibilità di proroga, a richiesta, che deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. L'eventuale proroga può essere rilasciata soltanto una volta.

2. La domanda per ottenere un'autorizzazione specifica individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica, è indirizzata all'Autorità competente, utilizzando, a seconda dei casi, la modulistica prescritta dai pertinenti regolamenti unionali. In caso di compilazione incompleta o errata è fatta salva la possibilità di regolarizzare successivamente la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'istante sotto la propria responsabilità. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorità competente.

3. La domanda deve essere corredata di una copia del contratto di riferimento o comunque di sufficiente documentazione atta a comprovare l'effettiva volontà di acquisto da parte



dell'utilizzatore finale; delle specifiche tecniche dei prodotti oggetto di esportazione o intermediazione; del profilo dell'utilizzatore finale e di una dichiarazione del medesimo, cosiddetta *end user statement*, contenente obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- a) l'esatta indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale e dell'attività svolta;
- b) la descrizione dei prodotti importati, la loro quantità e valore, l'eventuale classifica di segretezza ed il relativo livello, gli estremi del contratto di riferimento;
- c) l'indicazione dell'utilizzo specifico, civile o militare, dei prodotti importati, nonché del loro esatto luogo di destinazione ed impiego; in caso di merci soggette al regolamento antitortura, l'indicazione dell'utilizzo specifico, che non sia volto ad infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; in caso di servizi d'intermediazione, indicazioni sull'ubicazione dei beni nel Paese terzo d'origine e sui terzi implicati nella transazione;
- d) l'impegno espresso, per i prodotti a duplice uso e per i prodotti a duplice uso non listati, appartenenti al settore nucleare o che potrebbero essere, direttamente o indirettamente, impiegati nello stesso settore, a non utilizzare tali prodotti in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attività civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia dell'Agenzia internazionale per l'Energia Atomica (A.I.E.A.) o in applicazioni collegate allo sviluppo e produzione di altre armi di distruzione di massa e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
- e) l'impegno espresso, per le merci soggette al regolamento antitortura, a non utilizzare tali merci per infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;
- f) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati;
- g) eventuali altri impegni funzionali al rispetto dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.

4. La dichiarazione di cui al comma 3 deve essere debitamente datata, timbrata e firmata da un legale rappresentante dell'utilizzatore finale. Essa deve essere autenticata dalla competente autorità amministrativa straniera o diplomatica italiana, qualora venga così richiesto dall'Autorità competente.

5. L'Autorità competente può richiedere all'esportatore, all'intermediario o al fornitore di assistenza tecnica di presentare anche un certificato internazionale d'importazione o un certificato di uso finale rilasciato dalla competente autorità amministrativa del Paese di appartenenza dell'utilizzatore finale.

6. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi, l'Autorità competente può sempre richiedere ulteriore, specifica documentazione, necessaria al completamento della relativa istruttoria.

7. L'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica, possono essere tenuti ad adempiere ulteriori specifici obblighi se richiesti dall'Autorità competente ed indicati nell'autorizzazione stessa. Come ulteriori obblighi possono essere indicati nell'autorizzazione: l'obbligo di produrre all'Autorità competente una dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale; l'obbligo di effettuare, con cadenza indicata dall'Autorità competente, ispezioni nel luogo di destinazione finale dei medesimi prodotti indicato nell'autorizzazione, al fine di accertare che questi vi permangano e che la loro



effettiva destinazione d'uso sia coerente con quella indicata nell'autorizzazione; l'obbligo di fornire all'Autorità competente idonea reportistica scritta e fotografica circa tali ispezioni.

8. La documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale deve essere conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica, per un periodo non inferiore a tre anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo; deve essere esibita su richiesta dell'Autorità competente, che può disporre idonea attività di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 17; nel caso di operazioni riguardanti prodotti a duplice uso e prodotti a duplice uso non listati, comprende i documenti indicati nell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento duplice uso.

9. L'autorizzazione specifica individuale è negata, annullata, revocata, sospesa o modificata, sentito il parere del Comitato consultivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.

ART. 11

(Autorizzazione globale individuale)

1. L'autorizzazione globale individuale è rilasciata ad un singolo esportatore non occasionale, in quanto già soggetto che ha ottenuto analoghe autorizzazioni, per uno o più prodotti a duplice uso, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di *software* e tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno o più utilizzatori finali o Paesi di destinazione specifici. Tali Paesi sono determinati secondo linee guida *ad hoc* che saranno predisposte dall'Autorità competente, sentito il Comitato consultivo.

2. L'autorizzazione globale individuale è rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, con validità non superiore a tre anni e con possibilità di proroga a richiesta, che deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. L'eventuale proroga può essere rilasciata soltanto una volta.

3. La domanda per ottenere un'autorizzazione globale individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, è indirizzata all'Autorità competente, utilizzando la modulistica prescritta dai pertinenti regolamenti unionali. La domanda deve specificare se l'autorizzazione ha ad oggetto materiali o informazioni classificati. In caso di compilazione incompleta o errata è fatta salva la possibilità di regolarizzare successivamente la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'istante sotto la propria responsabilità. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorità competente.

4. È escluso il rilascio dell'autorizzazione globale individuale in favore di operatori occasionali e qualora non ricorrano le condizioni di continuità e pluralità di rapporti commerciali con destinatari e utilizzatori finali di un determinato Paese.



5. Alla domanda è allegata una dichiarazione, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, con cui l'esportatore si obbliga formalmente a rispettare, all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni:

- a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta esclusivamente per i prodotti e per i Paesi di destinazione in essa indicati;
- b) riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto la seguente stampigliatura: «*Autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)*»;
- c) richiedere in sede di conclusione del contratto, ovvero di accettazione della proposta contrattuale, una dichiarazione di impegno del committente estero o dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o dirottare durante il viaggio i prodotti a duplice uso o i prodotti a duplice uso non listati oggetto del contratto stesso o dell'ordinativo, e ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili o per fini militari e non offensivi e non proliferanti nei settori chimico, biologico, nucleare, radiologico, missilistico e strategico, nel caso di merci soggette al regolamento antitortura, tale dichiarazione di impegno deve indicare che le merci in discorso non saranno riesportate, trasferite o dirottate durante il viaggio, né destinate, in tutto o in parte, ad infliggere ad esseri umani la pena capitale, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

6. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre l'esportatore trasmette all'Autorità competente una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: copia del documento doganale, estremi della fattura e del contratto, quantità e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, corrispondenti codici delle voci e sottovoci della nomenclatura combinata, paese di destinazione, generalità del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva, temporanea o transito.

7. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata viene revocata dall'Autorità competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.

8. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale è conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorità competente, che può disporre idonea attività di ispezione e controllo ai sensi del presente decreto.

9. L'autorizzazione globale individuale è negata, annullata, revocata, sospesa o modificata dall'Autorità competente, sentito il parere del Comitato consultivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.

ART. 12

(Autorizzazione generale dell'Unione europea)

1. L'esportazione dei prodotti a duplice uso, dei prodotti a duplice uso non listati e delle merci soggette al regolamento antitortura può avere luogo con un'autorizzazione generale dell'Unione



europea, limitatamente ai materiali, agli scopi ed ai Paesi di destinazione di cui-ai regolamenti duplice uso e antitortura.

2. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale dell'Unione europea è sottoposta alle condizioni e deve soddisfare i requisiti previsti dai regolamenti predetti. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare all'Autorità competente, precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell'esportatore è iscritto automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale dell'Unione europea», tenuto dall'Autorità competente.

3. L'autorizzazione generale dell'Unione europea non può essere utilizzata quando ricorrano le condizioni ostantive previste dai regolamenti predetti.

4. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre, l'esportatore trasmette all'Autorità competente una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantità e valore dei prodotti spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalità del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva o temporanea.

5. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata viene revocata dall'Autorità competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.

6. La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea è conservata negli archivi della sede legale dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo e deve essere esibita su richiesta dell'Autorità competente che può disporre idonea attività di ispezione e controllo ai sensi del presente decreto.

7. L'utilizzo dell'autorizzazione generale dell'Unione europea può essere negato, annullato, revocato o sospeso secondo quanto stabilito dall'articolo 14.

ART. 13

(Autorizzazione generale nazionale)

1. L'esportazione di prodotti a duplice uso, di prodotti a duplice uso non listati può aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata conformemente alle indicazioni di cui all'allegato III c del regolamento duplice uso, secondo le modalità e limitatamente ai prodotti ed ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare su proposta dell'Autorità competente e sentito il Comitato consultivo. Tali autorizzazioni non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato II *octies* del regolamento duplice uso.



2. Lo strumento dell'autorizzazione generale nazionale, idoneo a ridurre gli oneri a carico delle imprese e ad attuare forme di semplificazione amministrativa, è utilizzato per genere di operazioni esportative, tipi di prodotti a duplice uso e gruppi di Paesi di destinazione finale.

3. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale è sottoposta alle medesime condizioni e deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare all'Autorità competente, precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell'esportatore è iscritto automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale nazionale», tenuto dall'Autorità competente.

4. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata è revocata dall'Autorità competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.

5. L'autorizzazione generale nazionale è soggetta alle medesime disposizioni dei commi 4 e 6 dell'articolo 12.

6. L'utilizzo dell'autorizzazione generale nazionale può essere negato, annullato, revocato o sospeso secondo quanto stabilito dall'articolo 14.

ART. 14

(Diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione)

1. Le autorizzazioni previste dal presente decreto non sono rilasciate quando le operazioni sono incompatibili con i criteri di rilascio previsti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e dal presente decreto. Nei casi di incompatibilità con i criteri di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 12 del regolamento duplice uso, il diritto di accesso ai dati e documenti detenuti dall'Autorità competente non è ammesso.

2. Le autorizzazioni già rilasciate possono, inoltre, essere annullate, revocate, sospese o modificate, nel rispetto della disciplina generale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui non sono compatibili con i criteri di rilascio di cui al comma 1;
- b) qualora vengano a mancare i requisiti o non siano rispettate le condizioni stabilite nel presente decreto;
- c) qualora l'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica violino le disposizioni previste dalla normativa nazionale, unionale o internazionale;



- d) nel caso in cui l'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica non ottemperino agli obblighi eventualmente definiti nel provvedimento di autorizzazione;
- e) qualora emergano, successivamente all'adozione del provvedimento di autorizzazione, interessi pubblici rilevanti meritevoli di tutela, alla luce dei fondamentali interessi di sicurezza dello Stato e degli impegni ed obblighi assunti dall'Italia in materia di non proliferazione.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'Autorità competente procede al ritiro dell'originale dell'autorizzazione in precedenza rilasciata. Il relativo provvedimento è comunicato all'esportatore o all'intermediario ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

4. L'utilizzo dell'autorizzazione generale dell'Unione europea o di quella nazionale può essere negato, annullato, revocato o sospeso nei confronti di un singolo esportatore qualora vengano a mancare i requisiti o non siano rispettate le condizioni stabilite nel regolamento duplice uso e nel presente decreto, ovvero l'esportatore interessato violi le disposizioni previste dalla normativa nazionale, unionale o internazionale. Tale provvedimento è annotato sul relativo registro.

5. Per un periodo limitato e fino a tre anni, l'Autorità competente può negare autorizzazioni o sospendere procedimenti nel caso in cui il richiedente non abbia ottemperato ad obblighi o non abbia rispettato condizioni prescritte in autorizzazioni ottenute precedentemente.

6. L'Autorità competente può modificare elementi non essenziali di un'autorizzazione già rilasciata, anche senza il parere del Comitato. Sono considerati in ogni caso essenziali i seguenti elementi: oggetto; soggetto richiedente nella qualità di esportatore, intermediario o fornitore di assistenza tecnica; destinatario; utilizzatore finale; paese di destinazione finale; uso finale.

7. Le disposizioni del presente articolo, concernenti le azioni dell'Autorità competente circa il rilascio, il diniego, l'annullamento, la revoca, la sospensione e la modifica dell'autorizzazione, sono applicate anche ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, se l'Autorità competente è a conoscenza o ha fondati motivi per stabilire che gli stessi prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad un uso, ad un Paese di destinazione o ad un utilizzatore finale interdetti ai sensi dei pertinenti regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.

ART. 15

(Trasferimento di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione europea)

1. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea di prodotti elencati nell'allegato IV del regolamento duplice uso è richiesta un'autorizzazione. Laddove l'autorizzazione richiesta abbia ad oggetto materiali o informazioni classificati, la stessa è subordinata al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza.

2. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea di prodotti elencati nella parte I dell'allegato IV del regolamento duplice uso può essere rilasciata un'autorizzazione generale nazionale.



ART. 16

(Controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari)

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente decreto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 5 dell'azione comune è proibita l'assistenza tecnica destinata ad essere utilizzata ai fini di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi.

2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 5 dell'azione comune è proibita l'assistenza tecnica riguardante fini militari diversi da quelli di cui al comma 1 e fornita ad uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi deciso da una posizione comune o da un'azione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'OSCE, o soggetto ad un embargo sulle armi imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ai fini del presente comma, l'assistenza tecnica riguardante fini militari comprende:

- a) l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
- b) l'utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco di cui alla lettera a);
- c) l'utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco di cui alla lettera a).

3. Quanto previsto dal comma 1 non si applica all'assistenza tecnica:

- a) allorché è fornita ad un Paese elencato nella parte 2 dell'Allegato II-bis del regolamento duplice uso;
- b) allorché assume la forma di trasferimento di informazioni «di pubblico dominio» o per la «ricerca scientifica di base», come questi termini sono rispettivamente definiti dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni;
- c) allorché è in forma orale e non è connessa agli articoli che devono essere controllati dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni.

ART. 17

(Misure ispettive)

1. Le operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito, assistenza tecnica e le altre attività per le quali i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, o il presente decreto impongono divieti o autorizzazioni preventive possono essere sottoposte a misure ispettive, riferite sia alla fase preliminare che successiva all'operazione, mediante riscontri



documentali e verifiche presso la sede dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica, allo scopo di accertare l'effettiva destinazione finale e l'effettivo uso finale dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione.

2. L'Autorità competente può richiedere all'esportatore, all'intermediario o al fornitore di assistenza tecnica idonea documentazione giustificativa in comprova dell'effettivo arrivo nel Paese di destinazione del materiale autorizzato, nonché ogni altro elemento idoneo alla conoscenza del luogo, del tipo e dello stato di utilizzo dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione.

3. L'attività di ispezione e verifica, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è svolta dall'Autorità competente, in collaborazione con gli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonché con l'eventuale apporto dei Servizi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per i profili di rispettiva competenza. La Guardia di Finanza agisce secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli agisce ai sensi dell'articolo 52, commi da 4 a 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le amministrazioni interessate, sono determinate le modalità attuative della collaborazione di cui al comma precedente.

ART. 18

(Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso ed ai prodotti a duplice uso non listati)

1. Chiunque effettua, operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero presta servizi di intermediazione concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da euro 25.000 a euro a 250.000 euro.

2. Chiunque effettua, le operazioni di cui al comma 1 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione da due uno a quattro anni o con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro.



3. E' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati, di cui ai commi 1 e 2. Quando non è possibile disporre la confisca delle cose di cui al primo periodo è ordinata la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.

4. L'esportatore o l'intermediario che non fornisce all'Autorità competente le informazioni prescritte dall'articolo 9, comma 7, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni o con l'ammenda da euro 15.000 ad euro 90.000.

5. L'esportatore di prodotti a duplice uso o di prodotti a duplice uso non listati o l'intermediario che omette di comunicare le variazioni delle informazioni e dei dati intervenute dopo la presentazione della domanda, che omette di indicare sui documenti e, se prescritto, su registri commerciali, gli elementi previsti dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento duplice uso, o che non adempie agli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 10, comma 8, o non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 10, comma 8, e dell'articolo 17, comma 2, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro. Alla medesima sanzione è assoggettato l'esportatore che non adempie agli obblighi di conservazione ed esibizione di cui all'articolo 11, comma 8, e all'articolo 12, comma 6.

ART. 19

(Sanzioni relative alle merci soggette al regolamento antitortura)

1. E' punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque effettui:

a) operazioni, diverse da quelle di cui alla lettera b), concernenti merci elencate all'allegato II del regolamento antitortura in violazione dei divieti previsti dagli articoli 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del regolamento medesimo;

b) operazioni di esportazione, importazione o transito di merci elencate nell'allegato II del regolamento antitortura, nei casi previsti, rispettivamente, dall'articolo 3, paragrafo 2, dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 4-bis, paragrafo 2, del regolamento antitortura, senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false;

c) operazioni di transito di merci elencate negli allegati III e III-bis del regolamento antitortura in violazione dei divieti di cui agli articoli 6-bis e 7-quinquies del regolamento medesimo;

d) operazioni di esportazione di merci elencate negli allegati III e III-bis del regolamento antitortura, ovvero presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti le merci medesime, senza la relativa autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e d), in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000.



3. E' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati, di cui ai commi 1 e 2. Quando non è possibile disporre la confisca delle cose di cui al primo periodo è ordinata la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.

4. Chiunque effettui le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e d), e' punito con la sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando :

a) omette di comunicare le variazioni delle informazioni e dei dati intervenute dopo la presentazione della domanda;

b) non adempie agli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 10, comma 8;

c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 10, comma 8, e dall'articolo 17, comma 2.

5. Alla stessa sanzione di cui al comma 4 soggiace l'esportatore che non adempie agli obblighi di conservazione ed esibizione di cui all'articolo 12, comma 6.

ART. 20

(Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)

1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, ovvero presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

2. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, ovvero presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.

3. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 2 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro.

4. E' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere i, di cui ai commi 1 e 2. Quando non è possibile disporre la confisca delle cose di cui al primo periodo è ordinata la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.

ART. 21



(Sanzioni relative all'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari)

1. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 16, comma 1, è punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 a 250.000 euro.
2. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 16, comma 2, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da 15.000 a 150.000 euro.

ART. 22

(Obbligo di comunicazione da parte dell'Autorità giudiziaria)

1. L'Autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dagli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 ne dà immediata comunicazione all'Autorità competente ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti amministrativi.

ART. 23

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

- a) il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;
- b) il decreto legislativo 12 gennaio 2007, n. 11;
- c) il decreto legislativo 14 maggio 2009, n.64.

ART 24

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

